



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



IL PRESIDENTE

Consiglio regionale della Sardegna

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Prot. Uscita del 15/06/2018

nr. 0004921

Classifica I.6.4.Fasc. 59 - 2012

01-00-00



- > On. Gianfranco Ganau
Presidente
- > On. Marco Tedde
On. Alessandra Zedda
On. Stefano Coinu
On. Mariano Contu
On. Giuseppe Fasolino
On. Antonello Peru
On. Edoardo Tocco
On. Stefano Tunis
- Gruppo Forza Italia Sardegna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1479/A sul contrasto con i precetti costituzionali della deliberazione della Giunta regionale n.19/30 del 17 aprile 2018 con la quale è stato approvato il regolamento recante "Criteri da osservare nello svolgimento degli scrutini per merito comparativo e disposizioni per lo svolgimento del corso e dell'esame finale per l'attribuzione della qualifica dirigenziale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi della legge regionale 5 novembre 1985, n.26, art.22 bis, come modificata dalla legge regionale 4 agosto 2011, n.16, art.5, comma 5". Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2878/A del 13 giugno 2018 inviata dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore



Cagliari,

- > **Presidente della Regione Sardegna**
Ufficio di Gabinetto
presidenza@pec.regione.sardegna.it
- > **e pc Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione**
Ufficio di Gabinetto
aagg.assessore@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Interrogazione 1479/A (TEDDE – ZEDDA e più), sul contrasto con i precetti costituzionali della deliberazione della Giunta regionale n. 19/30 del 17 aprile 2018 con la quale è stato approvato il regolamento recante “criteri da osservare nello svolgimento degli scrutini per merito comparativo e disposizioni per lo svolgimento del corso e dell’esame finale per l’attribuzione della qualifica dirigenziale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi della legge regionale 05 novembre 1985 n. 26, art. 22 bis, come modificata dalla legge regionale 04 agosto 2011, n. 16, art. 5 comma 5”.

In relazione ai contenuti dell’interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Appare opportuno, in premessa, ricordare brevemente gli elementi essenziali su cui l’interrogante chiede informazioni.

La dirigenza nella Regione autonoma della Sardegna è disciplinata dalla legge regionale n. 31 del 13.11.1998, così come modificata, da ultimo, dalla legge regionale n. 24 del 25.11.2014; la normativa di riferimento è contenuta nel titolo III “Dirigenza” agli art. 21 e seguenti.

Per quanto riguarda la dirigenza del CFVA la normativa di riferimento è parzialmente specifica e diversa da quella applicabile alla generalità dei dirigenti regionali. L’esercizio di funzioni dirigenziali è infatti disciplinato dall’art. 73, comma 4-ter della legge regionale 31/1998, norma introdotta dalla legge regionale n. 6 del 14.06.2000 e dall’art. 22 bis della legge regionale 26/1985.

Con riguardo alla tematica dell’accesso alla dirigenza si applica al solo Corpo forestale l’art. 22 bis della legge regionale istitutiva del Corpo n. 26 del 1985. L’art. 22 bis della Legge regionale n. 26 del 1985, introdotto nel corso della precedente Legislatura dalla legge regionale 4 agosto 2011, n.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

16, art. 5, comma 5, prevede che: *“In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), e in attesa di una disciplina organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.”* *“L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del corso sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.”*

La diversa disciplina è coerente con la specificità del CFVA, riconosciuta dalla stessa legge 31/1998 in una norma generale, l'art. 52, che al comma 1 lettera d) stabilisce che l'accesso avviene *“mediante concorso secondo le disposizioni della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, per le assunzioni del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale”*.

L'art. 5 comma 5 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, è stato oggetto di sindacato da parte della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 212 del 30 luglio 2012, non lo ha incluso, se non nei limiti più oltre specificati, fra le norme dichiarate illegittime, assicurandone dunque la piena vigenza.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/30 del 17 aprile 2018 ha pertanto inteso dare attuazione a quanto disposto dall'art. 22 bis della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, norma approvata durante la precedente legislatura e posta a disciplina dell'accesso alla dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

Come sopra già specificato, il testo vigente di tale norma, che è stata vagliata dalla Corte costituzionale e sulla quale la stessa Corte si è pronunciata nel merito con la sentenza n. 212/2012, citata nella interrogazione, prevede il reclutamento della dirigenza del Corpo forestale tramite il meccanismo dello scrutinio per merito comparativo, ossia con lo stesso meccanismo di selezione comparativa già previsto e applicato nel Corpo forestale dello Stato e analogo ai meccanismi interni di accesso alla dirigenza previsti nel Corpo dei Vigili del Fuoco, nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nella Guardia di Finanza, sulla base di norme la cui legittimità costituzionale non è mai venuta in contestazione.

Nel caso del CFVA, la Corte costituzionale ha in effetti ritenuto incostituzionale esclusivamente quella parte dell'art. 22 bis che prevedeva il riconoscimento della qualifica dirigenziale ai funzionari



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

già titolari di incarico dirigenziale svolto continuativamente per almeno 48 mesi, per mancanza del requisito della concorsualità, ma ha invece ritenuto la legittimità dell'accesso a seguito di scrutinio per merito comparativo, da attuarsi secondo criteri, modalità e contenuti stabiliti in apposito regolamento approvato dal Consiglio Regionale.

Proprio alla mancata applicazione dell'art. 22 bis della legge regionale 26/1985 e dunque alla mancata approvazione del regolamento, deve attribuirsi l'odierna drammatica carenza di dirigenti nel Corpo forestale e di vigilanza ambientale: a fronte delle dieci posizioni dirigenziali istituite, escludendo quella del Direttore generale, si contano infatti due soli dirigenti.

In sostanza sull'argomento è stato dato formale riconoscimento alle peculiarità del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna, rispetto alla generalità delle Direzioni regionali.

Il Corpo svolge infatti, attraverso un'organizzazione complessa, numerosa e diffusa sul territorio, compiti e funzioni (tecniche e di polizia) strategiche per la tutela dell'ambiente naturale della Sardegna, secondo modalità organizzative e operative più simili a quelle usate dalle Forze di polizia che a quelle tipiche delle altre Direzioni regionali. Questo comporta che per i vertici della struttura debba essere selezionato personale che abbia sicuramente un buon livello di conoscenza delle materie trattate (*background*), ma soprattutto una specifica esperienza lavorativa nel settore (*know-how*) necessaria per articolare le conoscenze sugli aspetti tecnici della tutela ambientale e sulle procedure di polizia giudiziaria, con un'approfondita conoscenza della struttura e un'operatività immediata ed efficace oltre ad aver sviluppato spiccate doti di leadership.

La norma sull'accesso alla dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, prevedendo il ricorso allo scrutinio per merito comparativo, richiama in effetti espressamente le procedure e i criteri applicati nel Corpo forestale dello Stato, con gli adeguamenti necessari, in quanto tale struttura utilizza parametri di valutazione del personale non riscontrabili nell'ambito dell'amministrazione regionale sarda.

Corre l'obbligo di mettere in evidenza che il regolamento approvato con la DGR n. 19/30 del 17 aprile 2018 non prevede alcuna forma di accesso automatico alla dirigenza ma disciplina un procedimento concorsuale a cui possono partecipare tutti gli ufficiali del Corpo forestale in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza, ossia il diploma di laurea e i cinque anni di anzianità. Al riguardo si deve altresì precisare che il regolamento approvato con la DGR n. 19/30 del 17 aprile 2018 realizza il principio di concorsualità in maniera più estesa di quanto non sia stato



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

fatto nel corso della precedente Legislatura con il regolamento di attuazione dell'art. 22 bis, avente lo stesso oggetto e la stessa finalità, che venne approvato dalla precedente Giunta con la DGR n. 54/15 del 30 dicembre 2013, il quale:

- limitava la partecipazione allo scrutinio agli ufficiali di grado non inferiore a quello di commissario capo;
- prevedeva l'attribuzione di punteggio esclusivamente per titoli e non per esami;
- stabiliva in sole quaranta ore la durata del corso di formazione dirigenziale.

La procedura di accesso alla dirigenza oggetto dell'interrogazione non può pertanto valutarsi come un ingiusto privilegio per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, posto che la peculiarità dei compiti e le modalità organizzative e operative del Corpo stesso ne giustificano pienamente l'analogia con i Corpi e le forze con funzioni di polizia.

In merito al presunto contrasto con i precetti costituzionali della deliberazione della Giunta regionale n. 19/30 del 17 aprile 2018, occorre mettere in evidenza che, ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione G.R. n. 4/7 del 17.1.2017, che ha dettato gli "Indirizzi operativi per le attività preparatorie e per lo svolgimento delle sedute della Giunta regionale", tutte le proposte relative ai disegni di legge ed ai Regolamenti sono corredate dalla relazione tecnica di accompagnamento e del parere istruttorio della Direzione generale dell'Area Legale, concernente la verifica di conformità delle proposte ai parametri costituzionali e statutari.

Sul punto, si fa presente, altresì che con la legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24, recante "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" sono state dettate dal Consiglio Regionale disposizioni, contenute nel capo I del titolo II, per la cui integrale e piena attuazione è prevista l'adozione da parte della Giunta regionale di atti amministrativi ed organizzativi, in considerazione del loro diretto impatto sul procedimento normativo della Giunta.

In particolare, l'art. 8 della predetta legge regionale n. 24/2016, ha introdotto nell'ordinamento regionale l'analisi tecnico normativa (ATN), che costituisce strumento e metodo preordinato alla corretta stesura dei contenuti dei disegni di legge di iniziativa della Giunta. L'ATN è finalizzata alla valutazione *ex ante* dell'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente ed alla verifica del rispetto delle competenze legislative statali, dando altresì conto della conformità della stessa alla Costituzione, allo Statuto speciale e alla normativa dell'Unione europea anche alla



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

luce della giurisprudenza nazionale e dell'Unione europea e rilevando gli eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

La Giunta ha dato attuazione a quanto previsto dal Legislatore Regionale con l'approvazione della Deliberazione n. 3/1 del 23.01.2018, recante "Direttive sul procedimento normativo della Giunta regionale. Legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)", ove si prevede (artt. 3 e 5) che tutti gli schemi delle proposte di regolamento presentati per l'approvazione della Giunta regionale sono corredati dalla relazione di analisi tecnico normativa (ATN) predisposta dall'Area Legale che dà conto della conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale, anche alla luce della giurisprudenza nazionale.

L'Assessore

Donatella Spano